



19256-21

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

**SUCCESSIONI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 10065/2016

- Dott. ALDO CARRATO - Presidente - Cron.
- Dott. ELISA PICARONI - Rel. Consigliere - Rep. *CI*
- Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Ud. 04/02/2021
- Dott. ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere - CC
- Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 10065-2016 proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso  
dall'avv. (omissis) ;

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) , (omissis) ,  
elettivamente domiciliati in (omissis) ,  
presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che  
li rappresenta e difende unitamente agli avvocati  
(omissis) , (omissis) ;

**- controricorrenti -**

avverso la sentenza n. 4593/2015 della CORTE  
D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2015;



2021

442

*or*

*Handwritten signature and scribbles*

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ELISA  
PICARONI;

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located in the upper right corner of the page.A large, thin, diagonal line drawn across the page, extending from the lower left towards the upper right, possibly indicating a signature or a mark.



## FATTI DI CAUSA

1. Nel 2011 (omissis) convenne in giudizio (omissis) e (omissis) per l'accertamento della sua qualità di erede della signora (omissis), deceduta il (omissis) (omissis), sulla base di un testamento olografo datato 22 aprile 1996, e la dichiarazione di inesistenza o comunque l'invalidità del successivo testamento pubblico per notaio (omissis), datato 20 dicembre 2002, con il quale era stata nominata erede universale (omissis), madre dei fratelli (omissis), con conseguente condanna dei convenuti, nella qualità di eredi di (omissis), alla consegna dei beni che costei aveva ereditato alla morte della (omissis).

1.1. I convenuti resistettero alla pretesa e chiamarono in causa (omissis), badante di (omissis), per sentirlo condannare alla restituzione di effetti personali, documenti di famiglia, gioielli, mobili ed oggetti di antiquariato, costituenti cespiti ereditari dell'assistita, ovvero al pagamento dell'equivalente, e, in via subordinata, per essere garantiti in ipotesi di accoglimento delle domande dell'attore.

1.2. Il chiamato (omissis) eccepì l'inammissibilità della chiamata di terzo e concluse, in ogni caso, per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

1.3. In sede di udienza di trattazione, l'attore propose querela di falso del testamento pubblico del 2002, chiedendo la sospensione del processo.

1.4. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 15247/2013, pubblicata il 2 dicembre 2013, dichiarò inammissibile la querela di falso in quanto l'attore, dopo avere affermato che la querela riguardava la falsa attestazione, nell'atto rogato dal notaio, di una dichiarazione in assunto mai avvenuta alla presenza del notaio, nella memoria conclusionale aveva denunciato la divergenza tra la reale volontà della

testatrice e quella manifestata dinanzi al notaio, così introducendo il tema del vizio del consenso denunciabile con l'azione di annullamento del testamento e non con la querela di falso.

Lo stesso Tribunale rigettò la domanda di petizione di eredità per carenza di prova, con assorbimento della domanda di manleva proposta in via subordinata dai convenuti (omissis) nei confronti del (omissis), e rigettò la domanda principale dei predetti (omissis), per indeterminatezza dell'oggetto e perché assorbita da una transazione intervenuta tra la dante causa (omissis) e il (omissis).

2. La Corte d'appello di Milano, adita dal (omissis) e nella resistenza dei (omissis), con la sentenza n. 4593/2015 pubblicata il 30 novembre 2015 ha confermato la decisione di primo grado con motivazione in parte diversa.

2.1. Secondo la Corte territoriale, che sul punto ha corretto il Tribunale, lo strumento della querela di falso era stato correttamente utilizzato dal (omissis), il quale intendeva contestare la divergenza tra l'attestazione fatta dal notaio delle dichiarazioni rese in sua presenza dalla sig.ra (omissis) e quanto veramente dichiarato da quest'ultima.

Tuttavia, se pure astrattamente proponibile, la querela in oggetto non era assistita da prove sufficienti a fondare la tesi dell'asserita falsità, e ciò comportava il rigetto dell'appello sul punto.

3. (omissis) ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ai quali resistono con controricorso (omissis) e (omissis). In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo è denunciata falsa applicazione dell'art. 221, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione agli

artt. 244 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., e si contesta l'affermazione secondo cui non era stato formalmente indicato alcun teste da escutere sui capitoli di prova orale dedotti a sostegno della querela. La Corte d'appello aveva fatto riferimento alle conclusioni dell'atto di appello ed a quelle formulate in sede di precisazione delle conclusioni in appello, senza però considerare che nell'atto di proposizione della querela era stato indicato (omissis) quale teste a conferma di tutti i capitoli.

Il ricorrente assume, inoltre, che la mancata reiterazione dell'indicazione del nominativo del teste neppure avrebbe potuto essere interpretata come rinuncia al teste, dal momento che dagli atti del processo emergevano chiaramente i numerosi tentativi fatti dal (omissis) per "difendere" la capacità a testimoniare del soggetto che era stato indicato come teste al momento della proposizione della querela.

2. Con il secondo motivo è denunciata falsa applicazione dell'art. 221, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 244, 189, primo comma, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. e si contesta il giudizio di "insufficienza" della prova orale dedotta a sostegno della querela di falso.

Il ricorrente riporta i capitoli di prova, evidenziando che la sequenza di fatti ivi rappresentata era incompatibile con quanto attestato nell'atto pubblico riguardo alla dichiarazione della (omissis) di voler disporre dei propri beni.

3. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 603 e 606 cod. civ., e si lamenta l'omessa pronuncia sulla questione della sottoscrizione dell'atto pubblico del 2002, che sarebbe stata apposta dalla (omissis) facendosi sorreggere e guidare la mano, senza che il notaio ne avesse dato atto.



La questione era oggetto del capitolo 4 della prova orale dedotta dal (omissis), il quale aveva anche chiesto che fosse disposta consulenza grafologica, ma la Corte d'appello non si era pronunciata né sulla prova orale né sulla richiesta di consulenza.

4. I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per l'evidente connessione, sono fondati.

4.1. La sentenza impugnata ha rigettato la querela di falso rilevando, per un verso, che nelle conclusioni dell'atto di appello il (omissis) non aveva (più) indicato formalmente alcun teste da escutere sulle circostanze dedotte nei capitoli di prova orale, e, per altro verso, che i capitoli di prova, come formulati, non erano idonei a dimostrare in modo chiaro ed inequivocabile che la sig.ra (omissis) non avrebbe fatto alcuna delle dichiarazioni attestata nell'atto pubblico.

Così argomentando, la Corte d'appello ha erroneamente applicato i principi in tema di ammissione della querela di falso.

4.2. Sotto il primo profilo, della mancata indicazione nell'atto di appello e nelle conclusioni in appello del teste da escutere sulle circostanze dedotte nei capitoli di prova, si deve rilevare in primo luogo che la querela di falso, come formalizzata nel giudizio di primo grado, conteneva l'indicazione del teste, sicché non era comunque predicabile la nullità della querela. Inoltre, l'indicazione del teste (omissis) (omissis) era ricavabile dalla valutazione del contesto processuale, che concorre in modo determinante all'interpretazione della querela in fase di giudizio di ammissibilità. Ciò significa che, diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, la "lacuna" consistita nella mancata reiterazione del nominativo del teste (omissis) nelle conclusioni dell'atto di appello poteva e doveva essere colmata dall'esame degli atti, a partire dall'atto di appello.

4.3. Sotto il secondo profilo, della ritenuta «insufficienza della prova offerta dall'attore-appellante a fondamento dell'asserita falsità» (pag. 15 della sentenza impugnata), l'errore in cui è incorsa la Corte d'appello attiene alla natura stessa del giudizio che deve essere formulato in sede di ammissibilità della querela di falso.

Per principio risalente e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, nella querela di falso il requisito dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità prescinde dalla fondatezza dei primi e dall'esito concreto delle seconde – perché fissa una posizione dialettica, di tesi, e non la verità obiettiva – con la conseguenza che il controllo del giudice attiene soltanto all'esistenza e alla rilevanza giuridica della deduzione della parte, indipendentemente dal relativo fondamento nel merito (*ex plurimis*, Cass. Sez. U 23/06/2010, n. 15169; Cass. 12/05/1980, n. 3131).




6. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, che assorbe il terzo motivo, impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 febbraio 2021.

Il Presidente



  
CORTE DI CASSAZIONE  
Sezione II Civile  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma

- 7 LUG 2021  
